

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 3 giugno 2014)

Relatore di maggioranza: ROSALBA ORTENZI

Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

sulle proposte di legge:

- N. 118** a iniziativa del Consigliere Ricci
presentata in data 11 luglio 2011
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI PER LA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ
- N. 412** a iniziativa del Consigliere Sciapichetti
presentata in data 18 aprile 2014
FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE E PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE. INIZIATIVE PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI STAMPO MAFIOSO RICONDUCIBILI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E AL RACKET DELL'USURA E DELL'ESTORSIONE

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

TESTO BASE: proposta di legge n. 118

Nuova titolazione:

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI
PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2014, N. 1
"DISCIPLINA IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE"

RELAZIONE ORALE

relpdf 118_412

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 28 aprile 2014)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 28 aprile 2014 esaminato il testo della proposta di legge n. 118 avente ad oggetto "Disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la prevenzione del crimine organizzato e per la promozione della cultura della legalità" Nuova titolazione: "Disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali integrate di sicurezza e per la promozione della cultura della legalità. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 'Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale'" già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 15 aprile 2014

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Dino Latini

Scheda economico-finanziaria per le proposte di leggi di spesa (LR 31/2001, art. 8)

ARTICOLO		COMMA	DISPOSIZIONE	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO 2014	ONERE COMPLESSIVO (in caso di spesa pluriennale)	UPB/CAPITOLO DI SPESA
ONERE							
Art. 1 (Finalità)	Comma 1			Senza oneri			
Art. 2 (Accordi con amministrazioni pubbliche)	Comma 1			Senza oneri			
	Comma 2			Corrente			UPB 10606
Art. 2 bis (Struttura regionale per le politiche integrate di sicurezza)	Comma 1			Senza oneri			
	Comma 1			Senza oneri			
	Comma 2			Senza oneri			
	Comma 3			Corrente			UPB 10606
Art. 3 (Rapporti con il volontariato e l'associazionismo)	Comma 1			Senza oneri			
	Comma 4			Corrente			UPB10606
Art. 4 (Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale)	SOPPRESSO						
Art. 5 (Misure a sostegno delle scuole e dell'Università per l'educazione alla legalità)	Comma 1			Corrente			UPB 10606
Art. 6 (Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene)	comma 1			Corrente			UPB 10606
	Comma 2			Corrente			UPB 10606
Art. 7 (Beni confiscati)	Comma 1			Corrente/investimento			UPB 10606 e UPB 10613
	Comma 1			Corrente			UPB 10606
Art. 8 (Politiche a sostegno delle vittime)	Comma 1			Senza oneri			
	Comma 1			Senza oneri			
	Comma 2			Senza oneri			
	Comma 3			Senza oneri			
	Comma 4			Senza oneri			
	Comma 5			Senza oneri			
Art. 8 ter (Funzioni del Comitato per le politiche integrate di sicurezza)	Comma 1			Senza oneri			
	Comma 2			Senza oneri			

ONERE						
ARTICOLO	COMMA	DISPOSIZIONE	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO 2014	ONERE COMPLESSIVO (in caso di spesa pluriennale)	UPB CAPITOLO DI SPESA
Art. 8 quater (Tavolo di concertazione)	Comma 1		Senza oneri			
	Comma 2		Senza oneri			
	Comma 3		Senza oneri			
Art. 9 (Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico")	Comma 1		Corrente			UPB 10606
<u>Art. 10</u> (<u>Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile</u>)	<u>Soppresso</u>					
Art. 10 bis (Programma annuale regionale)	Comma 1		Senza oneri			
	Comma 2		Senza oneri			
<u>Art. 11</u> (<u>Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali</u>)	<u>Soppresso</u>					
Art. 12 (Costituzione in giudizio)	Comma 1		Senza oneri			
Art. 12 bis (Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana)	Comma 1		Corrente			UPB 10606
Art. 13 (Clausolo valutativa)	Comma 1		Senza oneri			
Art. 13 bis (Modifiche dell'articolo 11 della l.r. n. 1/2014)	Comma 1		Senza oneri			
	Comma 2		Senza oneri			
	Comma 3		Senza oneri			
Art. 14 (Disposizione finanziaria)	Comma 1		Corrente/investimento	Euro 122.000,00 corrente UPB 10606		UPB 10606 CORRENTE ----- UPB 10613 INVESTIMENTO
				Euro 78.000,00 Investimento UPB 10613		
				Totale Euro 200.000,00		
Art. 14 bis (Disposizioni transitorie ed abrogazioni)	Comma 2		Senza oneri			
	Comma 4		Senza oneri			
	Comma 1		senza oneri			
	Comma 2		Senza oneri			
	Comma 3		Senza oneri			

COPERTURA					
ARTICOLO	COMMA	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2014	COPERTURA COMPLESSIVA (in caso di spesa pluriennale)	UPB / CAPITOLO DI SPESA
Art. 14 (Disposizione finanziaria)	Comma 3	riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Impiego somme disponibili a seguito dell'abrogazione l.r. 11/2002		Cap. 10606101 (UPB 10606) € 40.800,00 - Corrente Cap. 10606104 (UPB 10606) € 81.200,00 - Corrente Tot. Corrente € 122.000,00 Cap. 10613203 (UPB 10613) € 78.000,00 - Investimento Tot. Investimento € 78.000,00

Posizione Organizzativa
Consulenza Economico-Finanziaria
E Segreteria Il Commissione
Il Responsabile
(Dott.ssa Loretta Lepri)



Testo pdl n. 118**Art. 1***(Finalità e oggetto)*

1. La Regione Marche, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato e in conformità con l'ordinamento comunitario, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche finalizzate alla promozione dell'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa e contro le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel territorio regionale, da considerarsi a tutti gli effetti un danno grave per l'intera comunità regionale.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità).

Art. 2*(Accordi con amministrazioni pubbliche)*

1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

- a) rafforzare la prevenzione in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
- b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
- c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
- d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1***(Finalità)*

1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale sostenendo un sistema integrato di politiche sociali, educative, territoriali finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

Art. 2*(Accordi con amministrazioni pubbliche)*

1. La Regione promuove la collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con gli altri enti pubblici nazionali e locali al fine di favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni criminali e la loro incidenza sul territorio nonché di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale volte in particolare a:

- a) rafforzare la prevenzione in relazione ad aree a rischio di radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso o nei confronti di categorie o gruppi sociali a rischio di infiltrazione;
- b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile;
- c) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio;
- d) promuovere la formazione specifica degli operatori di polizia locale anche congiuntamente agli operatori delle forze di polizia statali;
- e) realizzare il coordinamento e l'integrazione con le iniziative realizzate nell'ambito

delle politiche sociali con particolare riferimento a quelle attuate ai sensi della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti) e della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne);

- f) favorire la valorizzazione delle funzioni sociali ed educative, nell'ambito dell'educazione alla legalità, svolte dalla chiesa cattolica, dagli enti di culto e dalle organizzazioni del terzo settore.

Art. 2 bis

(Struttura regionale per le politiche integrate di legalità)

1. La Regione, per lo svolgimento delle attività previste da questa legge si avvale della competente struttura posta alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale.

Art. 3

(Rapporti con il terzo settore)

1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni del terzo settore che operano nel campo dell'educazione alla legalità e al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, ai fenomeni dell'usura e dell'estorsione e per il sostegno alle vittime dei reati.

2. Le organizzazioni indicate al comma 1 che, in virtù di tali convenzioni, richiedono l'ammissione ai contributi devono:

- a) documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative;
- b) prevedere nel loro statuto la finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, recupero della devianza minorile, affermazione dei diritti umani e civili, sostegno alle vittime dei reati, ovvero altri scopi coerenti con le finalità di questa legge;
- c) avere già svolto su tali tematiche attività documentabili.

3. La Regione sostiene mediante contributi i progetti rientranti nelle finalità di questa legge, promossi dai soggetti indicati al comma 1.

4. La Regione promuove altresì la stipula

Art. 3

(Rapporti con il volontariato e l'associazionismo)

1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato) e con le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale), che operino nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni che richiedono l'ammissione ai contributi devono:

- a) documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative;
- b) prevedere nel loro statuto la finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, affermazione dei diritti umani e civili, ovvero altri scopi coerenti con le finalità della presente legge;
- c) avere già svolto su tali tematiche attività documentabili.

3. La Regione sostiene mediante contributi i progetti rientranti nelle finalità della presente legge promossi dai soggetti di cui al comma 1.

4. La Regione promuove altresì la stipula delle convenzioni previste nel comma 1 da parte degli enti locali del territorio regionale.

Art. 4

(Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale)

1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione stipula accordi e convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). A tal fine possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i suindicati soggetti.

Art. 5

(Misure a sostegno delle scuole e dell'Università per l'educazione alla legalità)

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo dei valori costituzionali e civici e alla consapevolezza sui rischi legati alla criminalità organizzata, sostiene iniziative finalizzate all'aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere:

- a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dell'Università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;
- b) le attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;
- c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;
- d) la valorizzazione delle tesi di laurea e di dottorato e delle ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia del-

delle convenzioni previste al comma 1 da parte degli enti locali del territorio regionale.

Art. 4

(Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale)

Soppresso

Art. 5

(Misure a sostegno delle scuole e dell'Università per l'educazione alla legalità)

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità, promuove iniziative finalizzate all'aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado volte a favorire lo sviluppo dei valori costituzionali e civili, nonché la consapevolezza sui rischi legati alla criminalità organizzata. In particolare la Regione sostiene:

- a) iniziative e progetti volti a realizzare, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dell'Università, attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto di questa legge;**
- b) attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;**
- c) iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;**
- d) la valorizzazione delle tesi di laurea e di**

le mafie, i progetti per la diffusione della legalità;

- e) l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e dall'Università, da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi;
- f) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti marchigiani e di altre regioni d'Italia e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.

3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività della presente legge mediante la concessione di patrocinii e altri interventi con finalità divulgative.

Art. 6

(Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene)

1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.

2. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria, prevede, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso.

Art. 7

(Beni confiscati)

1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 2 undecies, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) attraverso:

- a) l'assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;
- b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
- c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e

dottorato e delle ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata e la storia delle mafie;

- e) gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti marchigiani e di altre regioni d'Italia e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.**

Art. 6

(Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene)

Identico

Art. 7

(Beni confiscati)

1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 2 undecies, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) attraverso:

- a) *identica*;
- b) *identica*
- c) *identica*

mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

Art. 8

(Politiche a sostegno delle vittime)

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.

Art. 7 bis

(Progetti degli enti locali)

1. La Regione sostiene la progettazione degli interventi degli enti locali anche in raccordo con i soggetti istituzionali e sociali interessati. In particolare la Regione sostiene progetti degli enti locali volti a:

- a) attuare politiche sociali orientate in favore di soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di prevenzione;
- b) diffondere la cultura della convivenza civile mediante campagne informative, iniziative di mediazione sociale e interventi di arredo urbano;
- c) attuare iniziative di animazione socio-culturale in zone a rischio nonché sviluppare attività volte all'integrazione nella comunità locale degli immigrati;
- d) adottare azioni mirate a ridurre atti di inciviltà e ad assicurare il diritto al godimento delle città, la serenità e la tranquillità dei cittadini.

Art. 8

(Politiche a sostegno delle vittime)

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.

Art. 8 bis

(Comitato per le politiche integrate della legalità)

1. E' istituito presso la presidenza della Giunta regionale il Comitato per le politiche integrate della legalità.

2. Il Comitato è presieduto dal dirigente della struttura competente indicata all'articolo 2 bis o da un suo delegato ed è composto da:

- a) un rappresentante delle Università marchigiane;
- b) un rappresentante degli ordini degli avvocati, designato d'intesa dagli ordini provinciali;
- c) un rappresentante delle organizzazioni economiche e sociali designato dal Con-

- siglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL);
- d) un rappresentante degli immigrati designato dalla Consulta regionale sull'immigrazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati);
 - e) un rappresentante dell'ordine degli assistenti sociali;
 - f) un rappresentante del volontariato sociale designato dall'Assemblea regionale del volontariato di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato);
 - g) un rappresentante del forum marchigiano del terzo settore;
 - h) un rappresentante dell'ordine degli psicologi.

3. Il Comitato è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale e dura in carica quanto la legislatura regionale.

4. Il Comitato può essere coadiuvato da un numero massimo di tre esperti di qualificata preparazione ed esperienza nel campo delle politiche integrate di sicurezza e di prevenzione della illegalità.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalla struttura indicata all'articolo 2 bis.

6. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.

Art. 8 ter

(Funzioni del Comitato per le politiche integrate della legalità)

1. Il Comitato per le politiche integrate della legalità svolge funzioni consultive e propositive.

2. In particolare il Comitato:

- a) effettua l'analisi della realtà regionale mediante ricerca, acquisizione, conservazione di dati attinenti il settore della legalità;
- b) formula proposte in merito al programma regionale indicato all'articolo 10 bis;
- c) collabora alla redazione della relazione indicata all'articolo 13.

Art. 8 quater

(Tavolo di concertazione)

1. La Regione promuove intese con organi dello Stato, ANCI e UPI volte a costituire un tavolo di concertazione permanente in mate-

Art. 9

*(Partecipazione all'associazione
"Avviso pubblico")*

1. La Regione Marche è autorizzata ad aderire ad "Avviso pubblico", associazione senza scopo di lucro, liberamente costituita da enti locali e Regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

Art. 10

*(Giornata regionale della memoria e dell'impegno
in ricordo delle vittime delle mafie e per
la promozione della cittadinanza responsabile)*

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

ria di politiche integrate di promozione della legalità.

2. Al tavolo sono invitati a partecipare i Prefetti, i Questori, il Procuratore Generale della Repubblica, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del comune capoluogo di regione, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minori, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale.

3. Il Tavolo in particolare è volto a:

- a) favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni dell'illegalità;
- b) coordinare le iniziative locali per la sicurezza con particolare riferimento alla promozione di intese e accordi previsti da questa legge;
- c) promuovere la cooperazione fra le istituzioni pubbliche, le parti sociali, l'associazionismo per una tempestiva analisi dei fenomeni di illegalità e di devianza, anche sulla base delle proposte del Comitato indicato all'articolo 8 bis.

Art. 9

*(Partecipazione all'associazione
"Avviso pubblico")*

Identico

Art. 10

*(Giornata regionale della memoria e dell'impegno
in ricordo delle vittime delle mafie e per
la promozione della cittadinanza responsabile)*

Soppresso

Art. 10 bis

*(Programma per le politiche integrate per la
promozione della cultura della legalità)*

1. Il programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità contiene in particolare:

Art. 11

(Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali)

1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli interventi regionali di cui all'articolo 2 e le attività derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 della presente legge.

2. La struttura regionale competente per le iniziative sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso:

- a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 7, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e delle associazioni;
- b) mantiene un rapporto di costante consultazione con le principali associazioni di cui all'articolo 3 anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
- c) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui all'articolo 4.

3. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione promuove la cooperazione con le istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. La Regione collabora con le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui all'articolo 2, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale.

- a) le azioni attuative degli interventi previsti da questa legge tenendo conto della pianificazione settoriale nelle materie indicate all'articolo 1 e degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
- b) le priorità, i criteri e le modalità di finanziamento dei progetti e degli interventi previsti da questa legge;
- c) la quota di risorse per interventi urgenti da assegnare ai Comuni stabilendo i criteri e le modalità di assegnazione;
- d) la misura percentuale relativa al concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti beneficiari coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti da questa legge.

2. Il programma indicato al comma 1 è approvato ogni anno dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione assembleare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale.

Art. 11

(Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali)

Soppresso

4. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono svolte in raccordo tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

5. L'Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza di cui all'articolo 3 della l.r. 11/2002 svolge, oltre alle funzioni di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale, compiti di analisi e confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata nel territorio regionale, sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarle e sulle azioni da intraprendere per rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto.

6. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione della presente legge.

Art. 12

(Costituzione in giudizio)

1. La Giunta regionale valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi.

Art. 13

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. A tal fine ogni due anni la Giunta regionale presenta alla Assemblea legislativa una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

- l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;

Art. 12

(Costituzione in giudizio)

Identico

Art. 12 bis

(Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana)

1. La Regione aderisce al Forum europeo per la sicurezza urbana, associazione internazionale con sede in Parigi, costituita fra Comuni, Province e Regioni d'Europa.

Art. 13

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta, a cadenza biennale, all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente almeno le seguenti informazioni:

- l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
- gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi di questa legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
- l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e

- b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
- c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 14

(Disposizione finanziaria)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2012, l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 10606 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti coinvolti.

Art. 13 bis

(Modifiche alla l.r. 1/2014)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale) è sostituita dalla seguente:

“a) il Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e protezione civile che lo presiede o da un suo delegato;”.

2. Il comma 7 dell'articolo 11 della l.r. 1/2014 è sostituito dal seguente:

“7. Il regolamento indicato all'articolo 9, comma 1, può prevedere che gli operatori di polizia locale siano dotati di armi per la difesa personale nonché di altri presidi tattici sempre finalizzati alla difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale vigente.”.

3. I commi 1 e 8 dell'articolo 11 della l.r. 1/2014 sono abrogati.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti da questa legge, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 200.000,00.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego delle somme che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 11/2002 già iscritte nella UPB 10606 per euro 122.000,00 e nella UPB 10613 per euro 78.000,00 del bilancio di previsione 2014.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 restano iscritte nelle UPB 10606 e 10613 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014; la Giunta regionale è autorizzata ad

apportare le variazioni necessarie, ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale (POA).

Art. 14 bis

(Disposizioni transitorie ed abrogazioni)

1. In sede di prima applicazione il programma indicato all'articolo 10 bis è approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Nella tabella B della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014) la voce: "Legge Regionale 24 luglio 2002, n. 11 Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità – 200.000,00" è soppressa.

3. La legge regionale 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità) è abrogata.

Pdl n. 412

a iniziativa del Consigliere Sciapichetti
presentata in data 18 aprile 2014

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione, in armonia con la Costituzione, nel rispetto delle competenze dello Stato e in conformità con l'ordinamento europeo, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche finalizzate alla promozione dell'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa, i fenomeni di usura ed estorsione e le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel territorio regionale, da considerarsi a tutti gli effetti un danno grave per l'intera comunità regionale.

2. Gli interventi di questa legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Gli interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità).

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione sostiene iniziative per realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione alla legalità e di contrasto alle mafie, con l'obiettivo di:

- a) diffondere la cultura alla legalità e della convivenza civile anche attraverso il coinvolgimento del sistema scolastico e formativo e di welfare locale, con particolare attenzione ai fenomeni di stampo mafioso e comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ai fenomeni di usura ed estorsione;
- b) contribuire all'aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell'assistenza sociale, del volontariato e del personale docente nel sistema della formazione;
- c) ampliare l'informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività;
- d) svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione;
- e) favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo culturale e di spettacolo;
- f) favorire la valorizzazione delle funzioni sociali ed educative, nell'ambito dell'educazione alla

legalità, svolte dalla chiesa cattolica, dagli enti di culto e dalle organizzazioni del terzo settore;

- g) favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa delle associazioni di categoria nell'ambito dell'educazione alla legalità;
- h) favorire la formazione del personale politico e amministrativo in materia di criminalità organizzata e mafiosa e di strumenti per la prevenzione e il contrasto della stessa.

Art. 3

(Stazione unica appaltante)

1. La Regione, per prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità organizzata e mafiosa nelle pubbliche amministrazioni, nonché favorire un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche, svolge le funzioni di Stazione unica appaltante, secondo quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2012, n.12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)).

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, disciplina le linee guida di cui all'articolo 2 della l.r. 12/2012.

Art. 4

(Protocolli di intesa con organi statali di sicurezza)

1. Al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con la Direzione investigativa antimafia - Centro operativo di Ancona e le altre forze dell'ordine.

2. La Giunta regionale presenta periodicamente alla competente Commissione assembleare una relazione sull'attuazione di tale protocollo di intesa.

Art. 5

(Accordi con enti pubblici)

1. Nel perseguimento delle finalità di questa legge, la Regione promuove e stipula accordi di programma e di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità anche in campo minorile e dell'istruzione.

2. La Regione, in attuazione degli accordi di cui al comma 1, può concedere contributi per la realizzazione di iniziative e progetti riferiti, in via prioritaria:

- a) ad aree, categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
- b) alla promozione e alla diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
- c) all'attuazione, anche tramite le associazioni di categoria, dei progetti integrati per la sicurezza di cui agli articoli 2 e 5 della l.r. 11/2002.

Art. 6

(Politiche di contrasto alla diffusione del gioco come criterio di assegnazione di fondi regionali)

1. La Regione può inserire, quale elemento rilevante per l'assegnazione di fondi ai comuni marchigiani, l'adozione da parte degli stessi di politiche restrittive nei confronti delle sale da gioco e di contrasto alla diffusione dello stesso.

2. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina i criteri attraverso i quali emanare bandi pubblici che tengano conto della presente disposizione.

Art. 7

(Rapporti con il terzo settore)

1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni del terzo settore che operano nel campo dell'educazione alla legalità e al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, ai fenomeni dell'usura e dell'estorsione e per il sostegno alle vittime dei reati.

2. Le organizzazioni indicate al comma 1 che, in virtù di tali convenzioni, richiedono l'ammissione ai contributi devono:

- a) documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative;
- b) prevedere nel loro statuto la finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, recupero della devianza minorile, affermazione dei diritti umani e civili, sostegno alle vittime dei reati, ovvero altri scopi coerenti con le finalità di questa legge;
- c) avere già svolto su tali tematiche attività documentabili.

3. La Regione sostiene mediante contributi i progetti rientranti nelle finalità di questa legge, promossi dai soggetti indicati al comma 1.

4. La Regione promuove altresì la stipula delle convenzioni previste al comma 1 da parte degli enti locali del territorio regionale.

Art. 8

(Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale)

1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in mate-

ria di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione stipula accordi e convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). A tal fine possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i suindicati soggetti.

Art. 9

(Misure a sostegno delle scuole e delle università per l'educazione alla legalità)

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo dei valori costituzionali e civici e alla consapevolezza sui rischi legati alla criminalità organizzata, sostiene iniziative finalizzate all'aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere:

- a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, proiezioni cinematografiche, viaggi didattici, indagini e ricerche sui temi oggetto per attuare le finalità di questa legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;
- b) le attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;
- c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani;
- d) la valorizzazione delle tesi di laurea e di dottorato e delle ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;
- e) l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e dalle univer-

- sità, da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi;
- f) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti marchigiani e di altre regioni d'Italia e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.

3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa delle Marche concorre alle attività di questa legge mediante la concessione di patrocinii e altri interventi con finalità divulgative.

Art. 10

(Attività della polizia locale e interventi formativi)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale), valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di questa legge.

2. La Regione promuove attività formativa, come previsto dall'articolo 15 della l.r. 1/2014, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti locali, delle forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto di questa legge.

Art. 11

(Beni confiscati)

1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:

- a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 2 undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera);
- b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico, nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
- c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

2. La Regione può stanziare contributi per

favorire e sostenere la continuità lavorativa delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente.

Art. 12

(Fondi di rotazione e garanzia)

1. Al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di rotazione per l'estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali.

2. Al fine di facilitare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni è istituito un fondo regionale di garanzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, definisce le modalità di gestione dei fondi di rotazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 13

(Politiche a sostegno delle vittime)

1. E' istituita una voce del fondo di dotazione della "Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati", per il sostegno specifico alle vittime della criminalità mafiosa e organizzata.

2. La Regione interviene a favore delle vittime dei reati del crimine organizzato e mafioso, sulla base dei presupposti, modalità e condizioni previsti dallo statuto della Fondazione.

3. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.

Art. 14

(Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza)

1. E' istituito l'Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di seguito denominato "Osservatorio".

2. L'Osservatorio è luogo:

- a) di analisi e confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla;
- b) di elaborazione e proposta delle azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e

contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa.

3. L'Osservatorio, in particolare, propone alla Giunta regionale, nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni criminali, individuati nei rapporti delle autorità inquirenti e delle forze dell'ordine, interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in tali settori ed eventualmente ne propone di ulteriori, in coerenza e nel rispetto dell'assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di detti settori.

4. L'Osservatorio approva annualmente una relazione, che viene trasmessa alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa delle Marche.

5. L'Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che assicurino indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione, alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.

6. L'Assemblea legislativa delle Marche nomina i componenti dell'Osservatorio, ai sensi della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e nel rispetto dei principi stabiliti da questa legge, attraverso un bando pubblico.

7. Alle funzioni amministrative e di segreteria dell'Osservatorio provvede la Giunta regionale, con proprio personale.

8. Fino alla nomina dell'Osservatorio le sue funzioni sono svolte dall'Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini previsto dall'articolo 3 della l.r. 11/2002.

Art. 15

(Tavolo della legalità per le Marche)

1. E' istituito il "Tavolo della legalità per le Marche", di seguito denominato "Tavolo", con funzione di condivisione e confronto fra esponenti della società marchigiana sui temi del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, della sua prevenzione e della promozione della cultura della legalità.

2. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno per discutere della relazione annuale dell'Osservatorio di cui all'articolo 14, della regionale della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, delle relazioni della Direzione nazionale antimafia, della Direzione distrettuale antimafia di Ancona, della Direzione investigativa antimafia e di ogni altro

elemento ritenuto utile ai lavori del Tavolo stesso.

3. Il Tavolo è composto da:

- a) un rappresentante della Giunta regionale, indicato dal Presidente della Regione, che convoca e presiede la prima riunione;
- b) tre consiglieri regionali, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza consiliare;
- c) un rappresentante dell'Università degli studi di Ancona;
- d) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) delle Marche;
- e) i rappresentanti delle Autorità Portuali marchigiane;
- f) un rappresentante della direzione scolastica regionale;
- g) i rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della Unione regionale delle Camere di commercio delle Marche (Unioncamere);
- h) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- i) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria dell'edilizia, dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura;
- j) un rappresentante delle associazioni bancarie italiane;
- k) un rappresentante dell'associazione "Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie";
- l) un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
- m) un rappresentante del Forum marchigiano del terzo settore;
- n) un rappresentante delle associazioni impegnate in azioni oggettivamente verificabili e documentate a favore della legalità.

4. La Giunta regionale può invitare ai lavori del Tavolo altri soggetti non ricompresi nell'elenco di cui al comma 3, la cui azione sia coerente con le finalità del Tavolo.

5. La partecipazione al Tavolo è svolta a titolo gratuito.

6. Alle funzioni amministrative e di segreteria del Tavolo provvede la Giunta regionale, con proprio personale.

Art. 16

(Istituzione della giornata regionale dell'impegno contro le mafie)

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata o mafiosa, la Regione istituisce la "Giornata regionale dell'impegno contro le mafie, in memoria delle loro vittime e per la promozione della cittadinanza responsabile", da cele-

brarsi ogni anno il 21 marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

2. La Regione definisce annualmente le proprie iniziative per la celebrazione della giornata.

Art. 17

*(Partecipazione all'associazione
"Avviso pubblico - Enti locali e Regioni
per la formazione civile contro le mafie")*

1. La Regione aderisce ad "Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie", associazione senza scopo di lucro, liberamente costituita da enti locali e regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

Art. 18

(Monitoraggio sull'attuazione della legge)

1. Ogni due anni la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa delle Marche una dettagliata relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

- a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione primaria, secondaria e terziaria posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi di questa legge;
- b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti;
- c) i dati raccolti ed elaborati sui fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni, rilevati nel territorio regionale.

Art. 19

*(Costituzione di parte civile della Regione
nei processi di mafia)*

1. E' fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. La Regione, coerentemente alle finalità previste da questa legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Art. 20

(Codice di autoregolamentazione dell'Assemblea legislativa delle Marche)

1. L'Assemblea legislativa delle Marche entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, recepisce, con propria deliberazione, il codice di autoregolamentazione approvato il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Art. 21

(Norma finanziaria)

1. A decorrere dall'anno 2015, per la realizzazione degli interventi previsti da questa legge, l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, sono iscritte nell'UPB 10616 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).